

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C. Auto) dei **Ciclomotori** e dei **Motoveicoli** per i danni causati a terzi dalla circolazione nelle aree dove è previsto dalla legge l'obbligo per l'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei Veicoli a motore, con formula bonus / malus, nonché gli altri rischi connessi al veicolo o all'uso dello stesso.



Che cosa è assicurato?

Sezione Responsabilità civile per la circolazione (R.C. Auto)

La garanzia copre:

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ Danni subiti dai terzi trasportati sul veicolo;
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;
- ✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione del veicolo, avvenuta all'insaputa dell'assicurato, guidato illecitamente da figli minori;
- ✓ Soccorso vittime della strada: danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali;
- ✓ Danni causati a terzi dalla perdita di accessori purché stabilmente installati sul veicolo, regolarmente omologati e installati nel rispetto delle schede tecniche;
- ✓ Danni causati a terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio del veicolo;
- ✓ Veicoli adibiti a scuola guida: danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato.

La garanzia è prestata nella forma a "guida libera" e vale per chiunque sia alla guida del veicolo, indipendentemente dall'età purché in possesso di idonea abilitazione alla guida.

La legge prevede un massimale minimo per sinistro distinto per i danni alla persona, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e per i danni alle cose. La Compagnia risarcisce fino all'importo del massimale indicato nella scheda di polizza.

Opzioni con sconto sul premio

- ✓ M – Esclusi trasportati: questa opzione prevede l'esclusione della copertura per i trasportati. L'opzione è prestabile solo per i motoveicoli e solo ed esclusivamente se la carta di circolazione o il Documento Unico di Circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre al conducente.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

- ✓ Massimali: è possibile stipulare la polizza per massimali superiori a quelli minimi;
- ✓ RVB – Rinuncia / limitazione alla rivalsa – Garanzia base: in caso di determinati sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (es. guida in stato di ebbrezza), la Compagnia recupera parzialmente fino ad una somma predefinita le somme versate per il risarcimento del danno;
- ✓ RVE – Rinuncia / limitazione alla rivalsa – Garanzia estesa: in caso di determinati sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (es. guida in stato di ebbrezza), la Compagnia non recupera le somme versate per il risarcimento del danno;
- ✓ SOSP – Interruzione Temporanea della copertura assicurativa (non acquistabile per ciclomotori e quadricicli leggeri): è possibile l'interruzione della polizza in corso di contratto per i casi di cessazione del rischio per vendita, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato. L'interruzione è possibile, al massimo, per due volte per anno e, nel caso, la polizza non venga riattivata entro 12 mesi dalla data di interruzione della copertura, la polizza viene annullata. In assenza di tale opzione non è possibile procedere all'interruzione della polizza per i casi sopra indicati.

Per altre coperture che è possibile aggiungere alla R.C. Auto (Danni al veicolo, Infortuni del conducente, Assistenza, Tutela Legale) si veda il DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Sezione Responsabilità civile per la circolazione (R.C. Auto)

Non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione Responsabilità civile per la circolazione (R.C. Auto)

La Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) nei casi seguenti:

- ! se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di patente scaduta o in attesa di rilascio la rivalsa non viene applicata se la validità viene confermata entro sei mesi dal Sinistro o dalla guarigione clinica oppure se il mancato rinnovo è conseguenza dei postumi del Sinistro stesso o di un caso fortuito o forza maggiore;
- ! se la Circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione;
- ! nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del "Codice della Strada";
- ! nel caso di veicolo adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore abilitato;
- ! nel caso di Veicolo con targa in prova, se la Circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti;
- ! nel caso di Veicolo a noleggio con conducente, se il noleggio non è avvenuto in conformità alle disposizioni vigenti;
- ! se il Veicolo, al momento del Sinistro, non è stato sottoposto alla revisione obbligatoria oppure non l'ha superata;
- ! se risulta, al momento del Sinistro, che il veicolo è stato modificato volontariamente, relativamente alla potenza del motore e/o alla velocità, modificandone i livelli di sicurezza, senza che le modifiche siano state regolarmente omologate;
- ! partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo il caso in cui il Contraente della polizza sia l'organizzatore dell'evento ma sono comunque esclusi i danni ai partecipanti e ai loro veicoli;
- ! se il conducente si allontana dal luogo del sinistro omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato, limitatamente ai danni cagionati da tale condotta omissiva e in caso di accertamento giudiziale dei reati.

Per ulteriori informazioni si veda il DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Responsabilità civile per la circolazione (R.C.A.)** - L'assicurazione copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia. L'assicurazione copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.
- ✓ **Sezione danni al veicolo** - L'assicurazione copre:
 - per i ciclomotori e i quadricicli leggeri: nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
 - per tutti gli altri veicoli: in tutti i paesi per i quali sia operante la garanzia R.C. Auto. Nel caso non sia presente la garanzia R.C. Auto, l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia.
- ✓ **Sezione Infortuni del conducente** - L'assicurazione non prevede limiti territoriali.
- ✓ **Sezione Assistenza** - L'assicurazione copre nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per gli Stati dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia. L'assicurazione vale altresì, se presente la garanzia R.C. Auto, per gli stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle non siano barrate.
- ✓ **Sezione Tutela Legale** - Le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza ed è calcolato per periodi di un anno (o anno più frazione). Non è previsto il frazionamento del premio.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Nel caso di contratti sottoscritti tramite gli intermediari bancari del Gruppo Sella non è previsto il frazionamento del premio e quest'ultimo può essere pagato tramite:

- a) ordini di bonifico o disposizione di addebito su conto corrente aperto presso un istituto bancario del Gruppo Sella in favore della Compagnia, oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità, riportando nelle causali nome e cognome del soggetto che effettua il pagamento;
- b) transazione di acquisto in favore della Compagnia, oppure dell'Intermediario, espressamente in tale qualità, con carta di credito emessa dal Gruppo Sella, senza oneri a carico del Contraente.

Il premio è comprensivo di imposte e, per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione, anche del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture della R.C. Auto e delle altre garanzie previste in polizza durano un anno (o un anno più frazione) e cominciano alle ore 24 – o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza – del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

La polizza scade alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta (il contratto è stipulato senza tacito rinnovo). Tuttavia, le coperture assicurative restano attive fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.

E' possibile la "Sospensione volontaria temporanea dell'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto", così come previsto dall'art. "122-bis (Deroghe)" del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209" (Codice delle Assicurazioni Private) o acquistando (opzione a pagamento) la garanzia facoltativa "SOSP – Interruzione temporanea della copertura assicurativa" che sospendono temporaneamente l'assicurazione ma, in questo caso e per tutta la durata della sospensione o interruzione temporanea, il veicolo è privo di copertura assicurativa. La garanzia facoltativa "SOSP – Interruzione temporanea della copertura assicurativa" non è acquistabile per i ciclomotori ed i quadricicli leggeri.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale non è previsto il tacito rinnovo: l'assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.

Risoluzione: è possibile risolvere il contratto in qualsiasi momento in caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di suo deposito in conto vendita, nonché nelle ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione, di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia.

Ripensamento: esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto.

Risoluzione consensuale: in caso di ripensamento il Contraente, in accordo con la Società, ha 30 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza o dal rinnovo annuale della stessa per risolvere il contratto, sempre che in tale periodo il veicolo non sia stato coinvolto in sinistri.